

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO SOCIALE, RICREATIVO, SPORTIVO E CULTURALE DENOMINATA "JUDAX AGORA" "

Addi quattordici luglio duemilaotto, a Savona c/o Oratorio parrocchia S.M. della Neve – Fornaci, sito in C.so Vitt. Veneto, si sono riuniti, per costituire una associazione disciplinata dagli artt.36 e segg. Codice Civile, i seguenti signori.

Cognome	Nome	Cognome	Nome
Lirosi	Francesco	Borelli	Sara
Ciarlo	Giovanni	Landucci	Francesco
Godani	Silvano	Valenti	Carlo
Santangelo	Tatiana	Bortolini	Alessandro
Sprio	Calogero	Germano	Roberto
Boschi	Giuseppe	Contini	Alberto
Rauso	Giuseppe	Brata	Bruno
Baroni	Carlo	Parodi	Carmen
Siri	Mirca	Giacobbe	Giancarlo
Molinari	Piero	Ceva	Mauro
Ravera	G.B.	Calcagno	Umberto
Mozzachioldi	Giuseppe	Monaci	Aldo
Ferrari	Giuseppe P.	Minuto	Giovanni
Minuto	Maria Teresa	Contini	Carla
Ferrando	Cristina	Berruto	Mirko
Pennone	Giancarlo	Comani	Marco
Beccaria	Maurizio	Damonte	Gerolamo
Sguerzo	Paolo		



I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor GODANI Silvano, il quale a sua volta nomina segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe RAUSO e, successivamente, illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio; il Sig. RAUSO illustra a sua volta lo

Statuto che stabilisce in particolare: - l'adesione all'associazione è libera; - il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci; - le cariche sociali sono elettive; - è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.

Lo Statuto, dopo breve discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Il Sig. RAUSO propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza dei rispettivi Statuti Nazionali, dia la sua adesione alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) sia all' ANPIS (Associazione nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale) e ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti, dopo aver deliberato unitamente all'approvazione dello Statuto che l'associazione venga denominata "JUDAX AGORA", che la sede legale sia in Savona c/o Parrocchia S.M. della Neve, Via Saredo, mentre quella sociale operativa sia c/o la S.M.S "Fornaci" in Savona, C.so Vitt.Veneto 73 r, nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo, Consiglio che potrà essere modificato e integrato in successive assemblee:

Presidente	Silvano GODANI
Vicepresidente	Tatiana SANTANGELO
Tesoriere	Sergio GIAQUINTO
Cassieri	Marco COMANI (Calcio) Giuseppe FERRARI (Pallavolo)
Segretario	Calogero SPRIO
Segreteria	Pietro MOLINARI, Carlo BARONI, Giuseppe BOSCHI, Giuseppe RAUSO
Responsabili Settore Tecnico	Mirco BERUTO (Calcio) Andrea RINALDI (Pallavolo)
Rappresentante PARROCCHIA	Don Alessandro CAPALDI
Rappresentante SMS FORNACI	Giovanni ASCIONE
Direttore Didattico FORNACI	Giovanni CIARLO

Letto e così sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA

Registrato il 08 AGO. 2008 n. 5275 serie 3

Versate € 168,00

€ Centosessantotto/00



IL RESPONSABILE
(G. ALFERO)



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE " JUDAX AGORA' "



TITOLO I Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita una Associazione che assume la denominazione " JUDAX AGORA' ", con sede legale in Savona (SV), c/o La Parrocchia S.M. della Neve di via Saredo e sede operativa c/o la Società di Mutuo Soccorso "Fornaci" in C.so Vitt.Veneto 73 rosso.

L' Associazione per alcuni dei diversi settori in cui si articolerà potrà avere denominazioni diverse, in relazione sia all'attività dei settori medesimi, sia all'eventuale partecipazione a bandi/ tornei / campionati / concorsi / altre iniziative di natura sociale, ricreativa, sportiva e culturale.

La denominazione è scelta dal Consiglio Direttivo.

I diversi settori potranno avere sedi amministrative diverse e gestioni separate, da regolamentare da parte del Consiglio Direttivo."

TITOLO II Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi, sportivi e culturali" per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

Premesso che la rimozione del disagio sociale e la promozione di socializzazione sono senza dubbio formate da attività di aggregazione ricreative e sportive, l'associazione si propone di:

- Organizzare attività sociali, ricreative, sportive e culturali a favore delle giovani generazioni e, in particolare, dei giovani del quartiere Fornaci e della Città di Savona, al fine di prevenire il disagio sociale;
- promuovere e sviluppare attività sportive senza fini di lucro in generale e, in particolare nei settori del Calcio e della Pallavolo;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività associative
- gestire impianti, propri o di terzi, di vario genere.

TITOLO III Soci

Articolo 4

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio-rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei Soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo . 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Tutte le entrate e le spese devono essere annotate su apposito registro a cura del Tesoriere nominato dal Consiglio direttivo; al Tesoriere faranno capo i componenti del Consiglio Direttivo, cui il Consiglio stesso avrà affidato l'incarico di Cassieri dei singoli Settori

Entro il mese successivo alla scadenza di ogni quadrimestre, ogni Cassiere presenta al Tesoriere il Rendiconto economico-finanziario dei singoli settori; il Tesoriere, qualora riscontri irregolarità non sanabili, sottoporrà il rendiconto al Consiglio Direttivo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Tesoriere presenterà al Consiglio Direttivo il Rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente: in caso di irregolarità non sanabili ne risponderà in toto chi le ha commesse; per le eventuali obbligazioni assunte verso terzi in violazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dovranno essere assolte direttamente dai responsabili e non dall'Associazione nel suo complesso, che risponderà soltanto delle obbligazioni assunte regolarmente.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).



Tutte le cariche sono gratuite

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nelle varie sedi sociali ove si svolgono le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di sette ad un massimo di ventuno membri scelti di norma fra gli associati maggiorenni, con la possibilità di nominare anche tecnici esterni; possono, inoltre, far parte del Consiglio un rappresentante della Parrocchia ed un rappresentante della S.M.S. "Folnaci".

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Cassieri.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta telefonicamente o anche attraverso la posta elettronica o con avviso da pubblicare nelle sedi sociali.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, per la gestione ordinaria nonché per preparare le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea dei Soci.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 24

Il sodalizio, per quanto attiene alle attività sportive, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

